



# **CONDIZIONI GENERALI (CG) DEL CONTRATTO DI LAVORO PER GIOCATORI NON AMATORI DEI CLUB DELL'ASSOCIAZIONE SVIZZERA DI FOOTBALL**

---

Edizione giugno 2017



# Indice

- 1. Componenti del contratto e riserve di modifiche**  
**Articolo 1**
- 2. Durata e fine del contratto**  
**Articolo 2** Durata del contratto  
**Articolo 3** Risoluzione immediata del contratto per cause gravi  
**Articolo 4** Risoluzione immediata del contratto senza cause gravi
- 3. Obblighi del giocatore**  
**Articolo 5** Attività lucrativa accessoria  
**Articolo 6** Allenamenti e partite  
**Articolo 7** Cura e miglioramento delle capacità fisiche  
**Articolo 8** Comportamento generale / funzione modello / intermediari  
**Articolo 9** Partecipazione del giocatore alle attività pubblicitarie e commerciali del club / diritto di immagine / nuovi media  
**Articolo 10** Collaborazione personale del giocatore con i media  
**Articolo 11** Attività pubblicitarie e commerciali del giocatore  
**Articolo 12** Etica sportiva  
**Articolo 13** Cure mediche  
**Articolo 14** Obblighi del giocatore in caso di malattia o infortunio  
**Articolo 15** Segreto medico  
**Articolo 16** Servizio militare o civile, protezione civile  
**Articolo 17** Equipaggiamento e abbigliamento di uscita  
**Articolo 18** Domicilio effettivo e luogo di notifica
- 4. Obblighi del club**
  - 4.1 Rimunerazione versata al giocatore**  
**Articolo 19** Salario e prestazioni complementari  
**Articolo 20** Rimborso spese  
**Articolo 21** Assegni diversi
  - 4.2 Rimunerazione in caso d'impedimento al lavoro e assicurazioni sociali**  
**Articolo 22** Malattia  
**Articolo 23** Infortunio  
**Articolo 24** Altro impedimento senza colpa  
**Articolo 25** Previdenza professionale
  - 4.3 Vacanze**  
**Articolo 26**



#### **4.4 Altre prestazioni**

**Articolo 27** Assistenza medica/formazione

**Articolo 28** Equipaggiamento e abbigliamento messo a disposizione

#### **5. Cessione o costituzione in pegno del salario**

**Articolo 29**

#### **6. Cambiamento definitivo o temporaneo di club**

**Articolo 30** Norme applicabili in caso di cambiamento definitivo di club

**Articolo 31** Norme applicabili in caso di messa a disposizione temporanea del giocatore ad un altro club

#### **7. Formalità ed accordi particolari**

**Articolo 32** Lingua di riferimento

**Articolo 33** Esigenze regolamentari sportive ed autorizzazioni legali

**Articolo 34** Modifica del contratto

**Articolo 35** Riservatezza

**Articolo 36** Accordi particolari tra le parti

#### **8. Deposito del contratto**

**Articolo 37**

#### **9. Sanzioni disciplinari**

**Articolo 38** Riconoscimento del potere disciplinare

**Articolo 39** Pene convenzionali ed altre sanzioni

#### **10. Controversie**

**Articolo 40**

#### **11. Diritto applicabile**

**Articolo 41** Rispetto delle regole associative

**Articolo 42** Norme legali

#### **Allegati**

**Allegato 1**

**Allegato 2**

**Allegato 3** (se applicabile)

**Allegato 4**

**Allegato 5**

**Allegato 6**



## Preambolo

Le presenti condizioni generali (CG) regolano, con il contratto di lavoro per giocatori non amatori dei club dell'Associazione Svizzera di Football, la relazione tra il club quale datore di lavoro e il giocatore quale salariato.

Il club è membro dell'Associazione Svizzera di Football (ASF) e in quanto tale è autorizzato a partecipare con le proprie squadre alle competizioni di campionato e di coppa organizzate sotto l'egida dell'ASF.

Per la partecipazione a queste competizioni il giocatore deve essere in possesso della qualifica rilasciata dall'autorità competente dell'ASF (giocatori non dilettanti di club della Prima Lega e della Lega Amatori) oppure della Swiss Football League (giocatori non dilettanti di club della SFL). Conformemente al proprio statuto l'ASF ha come scopo, tra l'altro, la diffusione del gioco del calcio in Svizzera. Nell'ambito di questo scopo associativo, l'ASF e le sue sezioni (SFL, Prima Lega e Lega Amatori) sono tenute e autorizzate a disciplinare e all'occorrenza a limitare o a vietare per motivi oggettivi la partecipazione alle competizioni da parte dei club come anche dei giocatori (in particolare per motivi disciplinari e di diritto in materia di qualifica).

Le parti sono consapevoli della loro dipendenza dall'ASF e dalle sue sezioni competenti quali organizzatrici del calcio in Svizzera e delle relative competizioni sportive.

L'utilizzo del genere maschile si riferisce a delle persone fisiche (in particolare a dei giocatori) sia di sesso maschile che femminile. Si rinuncia al genere femminile per motivi di praticità.

## 1. Componenti del contratto e riserve di modifiche

### Articolo 1

1. Le presenti condizioni generali (CG) del contratto di lavoro per giocatori non amatori dei club dell'Associazione Svizzera di Calcio (di seguito "CG") sono parte integrante del contratto di lavoro per giocatori non amatori dei club dell'Associazione Svizzera di Football (di seguito "contratto di lavoro").
2. Sotto riserva della cifra seguente questo articolo e altri complementi e modifiche (campo del testo in grigio) menzionate nel contratto di lavoro, il tenore del contratto di lavoro e delle CG non possono essere né modificate né completate. Dei complementi o delle modifiche delle CG sono vevoli unicamente nella misura in cui concernono una delle condizioni stipulate alle cifre dell'articolo allegato e se sono indicate nell'art.9 del contratto di lavoro.
3. Nel caso in cui la prima squadra del club prenda parte ai campionati di Promotion League, di 1<sup>a</sup> Lega o di 2<sup>a</sup> lega Interregionale, le previsioni che seguono avranno natura dispositiva e potranno essere modificate o cancellate: art. 5 (Attività lucrativa accessoria), art. 7 (Cura e miglioramento delle capacità fisiche), art. 17 (Equipaggiamento e abbigliamento di uscita), art. 27 (Assistenza medica/formazione) e art. 28 (Equipaggiamento e abbigliamento messo a disposizione).
4. In caso di promozione della prima squadra del club in Challenge League, le previsioni di cui sopra torneranno ad avere natura imperativa e ogni eventuale modifica o cancellazione decadranno con effetto dal 1° luglio dell'anno interessato.



## 2. Durata e fine del contratto

### Articolo 2 Durata del contratto

1. La durata del contratto è regolata dall'articolo 2 del contratto di lavoro.
2. Per i giocatori non amatori minorenni, la durata del contratto non può essere superiore a tre anni (cfr. art. 18 cpv. 2 del Regolamento dello Statuto e del trasferimento dei giocatori della FIFA).

### Articolo 3 Risoluzione immediata del contratto per cause gravi

1. Rispettando il principio secondo cui nessuno può avvalersi di un proprio comportamento colposo, ognuna delle parti può, in ogni momento e per cause gravi, rescindere immediatamente il contratto (art. 337 cpv.1 CO).
2. Sono considerati in particolare causa grave:
  - › il ritiro o il rifiuto della qualifica del giocatore con provvedimento passato in giudicato;
  - › la circostanza per cui il giocatore non soddisfa più i requisiti della legislazione concernente l'attività lucrativa o il soggiorno di stranieri in Svizzera;
  - › la violazione grave o ripetuta del presente contratto, degli statuti e dei regolamenti dell'ASF o delle sue sezioni competenti;
  - › la retrocessione in una categoria di gioco in cui non possono essere impiegati giocatori non dilettanti.
3. Le parti possono addurre all'Art. 3 del contratto di lavoro ulteriori cause gravi, p. es. a) la retrocessione del club; b) il mancato conferimento ovvero il ritiro della licenza al club con provvedimenti passati in giudicato; c) la sospensione del giocatore per almeno tre mesi dalle partite ufficiali organizzate sotto l'egida dell'ASF, imputabile a comportamento colposo del giocatore e pronunciata dalle istanze sportive competenti con decisione definitiva.
4. La parte che receda per causa grave dovrà motivare le ragioni della sua decisione nel caso in cui la controparte lo richieda dopo la disdetta.
5. Qualora la controparte non contesti, per iscritto e con breve motivazione, l'esistenza di una causa grave entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della disdetta, il suo silenzio varrà come accettazione della disdetta.

### Articolo 4 Risoluzione immediata del contratto senza cause gravi

1. Se una delle parti recede dal contratto con effetto immediato in assenza di causa grave le conseguenze in materia di indennità sono regolate dalla legge (art. 337c e art. 337d CO), avuto riguardo per le disposizioni del Regolamento dell'ASF sullo status dei giocatori non dilettanti e dell'articolo 17 del Regolamento FIFA riguardante lo status ed il trasferimento dei giocatori.
2. Eventuali provvedimenti disciplinari si basano sul Regolamento dell'ASF sullo status dei giocatori non dilettanti.



### **3. Obblighi del giocatore**

#### **Articolo 5 Attività lucrativa accessoria**

1. Il giocatore non potrà svolgere, senza un'autorizzazione preliminare e scritta del club, alcuna altra attività lucrativa fatto salvo il tirocinio professionale. Ogni ulteriore cambiamento dell'attività lucrativa accessoria del giocatore è pure soggetta all'approvazione scritta del club.
2. Il club può rifiutare il suo consenso solamente se l'attività lucrativa accessoria in questione non permette al giocatore di adempiere correttamente gli obblighi che derivano dal presente contratto di lavoro.

#### **Articolo 6 Allenamenti e partite**

Per l'intera durata del presente contratto, il giocatore è a disposizione del club e si impegna:

- › a partecipare, individualmente o collettivamente, a tutte le partite, agli allenamenti, ai campi di allenamento, alle sedute e alle riunioni delle squadre del club che sono autorizzate, conformemente alle relative disposizioni dell'ASF, a impiegare dei giocatori non amatori e per i quali il giocatore ha il diritto di giocare conformemente alle relative disposizioni dell'ASF e delle competenti sezioni dell'ASF.
- › a partecipare a tutte le attività ritenute necessarie dal club nell'ambito dell'attività professionale del giocatore, segnatamente ai corsi di teoria, alle discussioni ed alla preparazione delle partite nell'ambito collettivo o individuale;
- › a partecipare a tutti i viaggi in Svizzera o all'estero, alle condizioni definite dal club per quanto riguarda gli orari, le spese ed il mezzo di trasporto, ed a rimanere con il club durante gli spostamenti, salvo autorizzazione speciale concessa dall'allenatore.

#### **Articolo 7 Cura e miglioramento delle capacità fisiche**

1. Il giocatore si impegna senza riserve a sviluppare il suo talento e le sue forze a favore del club, a sforzarsi di mantenere e se possibile migliorare le sue capacità fisiche, mentali e psichiche, ad evitare in generale tutto quanto è o potrebbe essere di pregiudizio all'efficacia delle sue prestazioni professionali e all'immagine del club.
2. In particolare, il giocatore rinuncerà:
  - › a qualsiasi comportamento che possa pregiudicare a breve, medio o lungo termine le sue capacità di rendimento fisico e mentale in misura rilevante;
  - › a praticare qualsiasi altro sport o attività, anche durante le vacanze, che comporta dei rischi per il fisico (in particolare sci alpino, snowboard, bob, parapendio, paracadutismo, equitazione, canyoning);
  - › a praticare qualsiasi altro sport (incluso il calcio) in un contesto organizzato con altri club o gruppi senza autorizzazione preliminare e scritta del club.



## **Articolo 8 Comportamento generale / funzione modello / intermediari**

1. Il giocatore è tenuto a comportarsi nella vita professionale e privata in modo tale da non danneggiare la sua reputazione, né quella del club o del gioco del calcio in generale.
2. Il giocatore è consapevole della sua funzione di modello e si comporta in maniera corrispondente. Egli accetta il fatto che, in quanto esposto all'attenzione pubblica, il suo comportamento sul campo da gioco e fuori deve soddisfare elevati criteri sociali e morali. Egli accetta in particolare di astenersi rigorosamente dalle azioni elencate nell'allegato 4 delle CG.
3. Il club e il giocatore si impegnano, nel caso di utilizzo dei servizi di un intermediario, a rispettare il Regolamento di ASF sulle collaborazioni con intermediari e a presentare i documenti previsti dal presente regolamento (si veda in particolare l'art 8 e gli allegati 1a e 1b del contratto di lavoro).

## **Articolo 9 Partecipazione del giocatore alle attività pubblicitarie e commerciali del club / diritto di immagine / nuovi media**

1. Il giocatore si impegna a partecipare a tutte le attività pubblicitarie e commerciali ragionevolmente sostenibili richieste dal club, senza ricevere alcuna indennità supplementare rispetto al salario pattuito. Il giocatore non può pretendere alcuna partecipazione agli eventuali introiti del club.
2. Il giocatore accetta la diffusione da parte del club di immagini di qualsiasi tipo, che lo rappresentano da solo oppure con la squadra e che sono prese dal club nell'ambito dell'attività professionale del calciatore, senza indennità aggiuntiva rispetto al salario pattuito. La diffusione può avvenire sotto qualsiasi forma, in particolare anche con i nuovi media tecnici (come Internet, apparecchi elettronici mobili, giochi per computer).
3. Con il consenso scritto del club il giocatore è autorizzato a sfruttare la propria immagine in maniera indipendente senza corrispondere per questo un'indennità al club.

## **Articolo 10 Collaborazione personale del giocatore con i media**

1. Senza approvazione preliminare scritta del club o di persone ad esso legate da contratti il giocatore non è autorizzato ad iniziare una collaborazione regolare con i media (televisione, radio, stampa, media informatici, ecc.).
2. Il giocatore ha inoltre l'obbligo di non esprimersi mai in modo da arrecare pregiudizio alla reputazione dei suoi compagni di squadra, del suo allenatore, del suo club o dello sport in generale.



## **Articolo 11 Attività pubblicitarie e commerciali del giocatore**

1. Le attività personali di tipo pubblicitario o di vendita da parte del giocatore sono ammesse solo con autorizzazione preliminare scritta del club.
2. Al giocatore è vietato sfoggiare sul proprio equipaggiamento qualsiasi altra pubblicità, diversa da quella stabilita dal club.
3. Il giocatore non può partecipare ad una seduta d'autografi, né concludere un contratto con un fornitore d'equipaggiamento, salvo autorizzazione preliminare e scritta del club.
4. In linea di principio, qualsiasi contratto già in vigore tra un fornitore dell'equipaggiamento o un altro partner di pubblicità commerciale da un lato e il giocatore dall'altro deve essere disdetto da quest'ultimo al più presto. Il club può tuttavia autorizzare il giocatore a mantenere un contratto esistente che lo lega ad un fornitore di equipaggiamento o partner di pubblicità commerciale. Una simile autorizzazione richiede la forma scritta.

## **Articolo 12 Etica sportiva**

1. Il giocatore si impegna a non farsi promettere o accettare prestazioni da parte di terzi allo scopo di falsificare il risultato di una partita (vedi allegato 5 delle CG).
2. Il giocatore si sottometterà alle regolamentazioni legali ed associative in materia d'anti-doping (vedi allegato 6 delle CG).
3. Il giocatore si impegna ad avere riguardo di terzi (compagni di squadra, avversari, arbitri, spettatori ecc.), a rispettare la loro persona e salute e a non provocare mai intenzionalmente un loro ferimento o di metterlo in conto. In particolare durante una partita o un allenamento. Egli si asterrà, in modo particolare in campo, dal provocare o insultare l'arbitro, gli avversari o il pubblico con parole o gesti sconvenienti.

## **Articolo 13 Cure mediche**

1. Il giocatore dovrà provvedere ad assicurarsi per le cure mediche e farmaceutiche in caso di malattia presso una compagnia d'assicurazioni o una cassa malati, conformemente alla Legge federale sull'assicurazione malattia (LAMal). Le spese d'affiliazione sono a suo carico. Il giocatore consegnerà al club un attestato d'affiliazione.
2. Il giocatore si impegna a comunicare immediatamente al medico ufficiale del club qualsiasi problema medico. Egli si impegna a comunicare al medico del club il nominativo e la specializzazione di medici e di altri professionisti del settore sanitario, che dovesse consultare al di fuori del club.
3. Prima dell'inizio di ogni stagione, il giocatore verrà convocato dal medico ufficiale del club per sottoporsi ad un esame medico completo. Il medico consegnerà al club un certificato medico, attestante unicamente l'attitudine del giocatore alla professione, escluso qualsiasi altro dato medico. Le spese relative all'esame sono a carico del club.





4. Il giocatore si impegna a seguire le indicazioni mediche degli specialisti sanitari riconosciuti dal club, allo scopo di riprendere o mantenere la piena attitudine al lavoro, come massaggi, esami medico-sportivi, vaccinazioni, terapie, misure preventive. Se il giocatore ha dubbi sulla diagnosi del medico del club, egli ha il diritto di richiedere a proprie spese un secondo parere di un medico specialista. Se lo stesso è di avviso contrario, il club e il giocatore hanno l'obbligo di chiedere un terzo parere neutro, che sarà determinante per le due parti. Le spese saranno supportate in ragione della metà per ogni parte.

#### **Articolo 14 Obblighi del giocatore in caso di malattia o infortunio**

1. Se il giocatore non può svolgere il proprio lavoro, causa malattia o infortunio professionale o non professionale, egli è tenuto ad avvertire al più presto possibile il segretariato del club, l'allenatore o il medico ufficiale del club.
2. Il giocatore è obbligato, d'intesa con il medico del club, ad sottoporsi all'opportuno trattamento medico fin tanto e nella misura in cui le sue condizioni di salute lo richiedano. Egli è tenuto a seguire le raccomandazioni del medico del club e ad informarlo ogni qualvolta per motivi personali plausibili ed oggettivi egli si rivolga ad un altro medico.
3. Egli è tenuto inoltre ad inviare al segretariato del club entro 2 (due) giorni dall'infortunio o dall'inizio della malattia, un certificato medico rilasciato dal medico ufficiale del club o eccezionalmente da un altro medico.

#### **Articolo 15 Segreto medico**

Il giocatore svincola i medici e altri professionisti sanitari consultati dal loro obbligo del segreto medico nei confronti del medico ufficiale del club, per quanto riguarda le informazioni mediche sulla sua capacità lavorativa. I club sono tenuti a far tenere dal medico della squadra una cartella riservata su tutte le lesioni riportate dal giocatore.

#### **Articolo 16 Servizio militare o civile, protezione civile**

1. Le date relative agli obblighi militari, della protezione civile o del servizio civile devono essere comunicate al segretariato del club al più presto dalla pubblicazione all'albo pubblico, ma al più tardi entro tre giorni dal ricevimento della comunicazione ufficiale delle autorità competenti.
2. Il giocatore si adopererà per assolvere i suoi obblighi nei periodi più favorevoli per il datore di lavoro.



## **Articolo 17 Equipaggiamento e abbigliamento di uscita**

1. Il club mette a disposizione del giocatore gratuitamente un equipaggiamento. Egli può eventualmente fornirgli gli abiti per le uscite. L'equipaggiamento e l'abbigliamento di uscita restano di proprietà del club e devono essere restituiti dal giocatore al termine del rapporto di lavoro. Il giocatore si impegna a farne uso con cura.
2. Il giocatore s'impegna ad usare l'equipaggiamento fornito dal club (maglia, pantaloni, calze, scarpe, tuta, borsa, ecc.) per tutte le attività sportive del club.
3. Il club sceglie la marca dell'equipaggiamento, che è obbligatoria per il giocatore. Se il giocatore non rispetta questo impegno, e per questo il club deve pagare una penale alla marca che fornisce l'equipaggiamento sportivo, il club potrà chiedere al giocatore il rimborso di questa penale.
4. Il club può mettere delle pubblicità commerciali sull'equipaggiamento del giocatore, senza che quest'ultimo possa pretendere un risarcimento.
5. Il giocatore si impegna ad indossare l'abbigliamento di uscita eventualmente messogli a disposizione dal club in tutte le attività non sportive alle quali partecipa in qualità di membro o rappresentante del club. Ciò vale in particolare per le apparizioni nei media (TV, conferenze stampa, manifestazioni di sponsor, ecc.).
6. Senza precedente consenso scritto da parte del club, il giocatore non può accettare vantaggi pecuniari da parte di terzi per il fatto di portare l'equipaggiamento o l'abbigliamento di uscita.

## **Articolo 18 Domicilio effettivo e luogo di notifica**

1. Salvo autorizzazione contraria scritta da parte del club, il giocatore deve scegliere il suo domicilio effettivo in modo tale che possa raggiungere le installazioni sportive del club in meno di un'ora. Nel caso in cui il giocatore riscontra delle difficoltà a trovare un alloggio adeguato in questo raggio, il club lo sosterrà attivamente fino a che gli sforzi del giocatore ottengono un esito positivo.
2. La corrispondenza del club può essere validamente spedita all'indirizzo del giocatore menzionato nella pagina 1 del contratto di lavoro. Il giocatore è tenuto a comunicare immediatamente al club tutti i cambiamenti ulteriori di questo indirizzo. In mancanza di una comunicazione scritta del cambiamento ulteriore di domicilio del giocatore, il club può validamente notificargli la corrispondenza all'ultimo luogo di notifica comunicato espressamente.



## **4. Obblighi del club**

### **4.1 Rimunerazione versata al giocatore**

#### **Articolo 19 Salario e prestazioni complementari**

1. Il club versa mensilmente al giocatore il salario di base, il cui importo figura nell'art. 4, cpv 1 del contratto di lavoro. Il club può inoltre versargli delle eventuali prestazioni complementari (cfr. art. 4, cpv 2 del contratto di lavoro).
2. Il club versa il salario di base (art. 4, cfr. 1 del contratto di lavoro), compresi gli oneri legali (art. 21 delle CG) alla fine di ogni mese (art. 323 lin. 1 CO). Il calcolo delle spese, dei premi speciali e altre indennità (art. 4, cpv 2 del contratto di lavoro) viene effettuato alla fine di ogni mese. Il club versa gli importi dovuti con il salario di base del mese seguente e consegna ai giocatori un elenco dettagliato.
3. Nessun premio è versato per le partite amichevoli, di preparazione o allenamento o simili.
4. La remunerazione è soggetta alla deduzione degli oneri sociali stabiliti per legge (AVS, AI, IPG, AC, LAINF, LPP ed altri). Il giocatore paga i contributi del lavoratore.
5. La remunerazione è inoltre soggetta alle imposte sul reddito (eventualmente come imposta alla fonte) che per legge sono esclusivamente a carico del giocatore.
6. Se le parti concordano espressamente un salario netto, tutti gli oneri delle assicurazioni sociali e le imposte alla fonte vengono pagate interamente dal club.

#### **Articolo 20 Rimborso spese**

1. Il club rimborsa al giocatore le spese da lui sostenute durante l'esercizio della propria professione, esclusivamente nei limiti elencati nell'art. 4, cpv 2 del contratto di lavoro.
2. Le spese di viaggio per le partite in trasferta sono a carico del club dal luogo ufficiale di partenza. Lo stesso vale per i pasti ordinati dal club in occasione dei viaggi.
3. Tutti i costi per gli stage di allenamento sono a carico del datore, salvo accordi diversi in singoli casi.

#### **Articolo 21 Assegni diversi**

1. Come lavoratore, il giocatore ha diritto agli assegni previsti dalla legislazione del cantone nel quale il club (club) ha la sua sede. Sarà cura del club intraprendere i provvedimenti necessari per conto del giocatore.
2. Gli assegni familiari sono versati al giocatore dal club o direttamente dalla Cassa competente alla fine di ogni mese, secondo la legislazione cantonale applicabile. Lo stesso vale per eventuali indennità di nascita.



## 4.2 Rimunerazione in caso d'impedimento al lavoro e assicurazioni sociali<sup>1</sup>

### Articolo 22 Malattia

Ciò che conviene deve essere apposto mediante crocetta nello spazio riservato dall'art. 5 del contratto di lavoro.

#### a) *Regolamentazione legale*

1. In caso di malattia non imputabile al giocatore si applica l'art. 324a CO. Nel primo anno di servizio, il club è tenuto a versare al giocatore il salario di tre settimane (art. 324a cpv. 2 CO). In seguito il club versa al giocatore il salario secondo la Scala bernese (art. 324 a cpv. 2 in fine CO; allegato 2 delle CG).
2. Una correzione del salario netto è effettuata; per principio, se un giocatore che è impossibilitato a lavorare senza alcuna colpa da parte sua, non deve ricevere un'indennità superiore a quella che avrà ricevuto lavorando normalmente (vedi. Art. 6 OAVS).

#### b) *Altre regolamentazioni legali*

1. Se il club ha concluso un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera a seguito di malattia che copre almeno l'80% del salario per una durata di 730 giorni e se paga almeno la metà del premio, è liberato dall'obbligo del pagamento del salario secondo la lett. A) sopraccitata (art. 324a, linea 4 e 324b CO).
2. Se il club ha concluso una tale assicurazione, le condizioni generali di quest'ultime costituiscono parte integrante del presente contratto (annesso 3 delle CG). Eventuali riserve formulate da parte della compagnia di assicurazione sono applicabili ai giocatori.

### Articolo 23 Infortuni

#### a) *Regolamentazione legale*

1. Conformemente alla legge sull'assicurazione infortuni (LAINF) i giocatori sono assicurati contro gli infortuni professionali e non professionali fino a un salario massimo, secondo l'art. 22 OAINF.
2. Una correzione del salario netto è effettuata; in principio, se un giocatore che è impossibilitato a lavorare senza alcuna colpa da parte sua, non deve ricevere un'indennità superiore a quella che avrà ricevuto lavorando normalmente (vedi. Art. 6 OAVS).
3. In occasione di infortuni non professionali, l'assicurazione infortuni può ridurre le sue prestazioni in caso di colpa grave o di imperizia. Per il resto sono applicabili, le regolamentazioni legali secondo la LAINF e le ordinanze come pure l'art. 324b CO.

#### b) *Complemento alla regolamentazione legale (se applicabile, apporre nell'apposito spazio riservato dall'art. 5 del contratto di lavoro)*

1. In complemento alla regolamentazione legale, il club può concludere un'assicurazione collettiva complementare per la parte del salario che non è assicurata dalla LAINF.

<sup>1</sup> Il diritto al salario previsto agli articoli 22, 23 e 24 è oggetto d'un solo ed unico «credito» che è esaurito, per esempio, da una malattia di tre settimane nel primo anno.



2. Se il club ha concluso un'assicurazione collettiva infortuni complementari e se esso paga almeno la metà del premio, è in questo caso liberato dall'obbligo del mantenimento del pagamento del salario ai sensi dell'art. 324b CO.
3. Se il club ha concluso una tale assicurazione, le condizioni generali di quest'ultime costituiscono parte integrante del presente contratto (allegato 3 delle CG). Eventuali riserve formulate dalla compagnia di assicurazione sono applicabili ai giocatori.

#### **Articolo 24 Altro impedimento senza colpa**

1. Se il giocatore è impedito a lavorare a causa dell'adempimento di un obbligo legale (servizio militare obbligatorio nell'esercito svizzero, servizio nella protezione civile o servizio civile), il club garantisce il versamento del salario di base stabilito dal presente contratto secondo la Scala bernese, a condizione che abbia ricevuto dal giocatore i moduli di compensazione.
2. In tutti i casi gli obblighi del club concernenti il salario comprendono il salario mensile di base e le eventuali prestazioni complementari, esclusi i premi partita, a meno che il giocatore giochi la partita in maniera completa o parziale.

#### **Articolo 25 Previdenza professionale**

La previdenza professionale è regolata nell'art. 6 del contratto di lavoro.

### **4.3 Vacanze**

#### **Articolo 26**

Conformemente all'art. 329a cpv.1 CO il giocatore ha diritto a 4 settimane all'anno di vacanze pagate, rispettivamente a 5 settimane sino all'età di 20 anni. Almeno due settimane di vacanza devono essere contigue. Le date delle vacanze sono stabilite dal club, durante il periodo di pausa. Quest'ultimo deve tenere equamente in considerazione gli interessi del giocatore.

### **4.4 Altre prestazioni**

#### **Articolo 27 Assistenza medica/formazione**

1. Il club mette a disposizione del giocatore uno staff medico composto da almeno un fisioterapista diplomato, da un massaggiatore e dal medico ufficiale del club. Le prestazioni di questo staff, come pure qualsiasi intervento dello specialista consultato su indicazioni del medico ufficiale, sono gratuite per il giocatore a condizione che queste riguardino delle cure per il mantenimento, ristabilimento o miglioramento della capacità di lavoro di quest'ultimo come giocatore di calcio.
2. Nei limiti delle proprie possibilità il club sostiene il giocatore minorenni nella sua formazione non connessa all'attività calcistica.



## **Articolo 28 Equipaggiamento e abbigliamento messo a disposizione**

1. Il club mette a disposizione del giocatore un equipaggiamento completo ed eventualmente l'abbigliamento di uscita, che restano di proprietà del club.
2. Il club può trattenere come cauzione per l'equipaggiamento e l'abbigliamento messo a disposizione del giocatore un importo pari al salario per una settimana lavorativa. <sup>2</sup>

## **5. Cessione o costituzione in pegno del salario**

### **Articolo 29**

In base all'art. 325 CO, il giocatore non può cedere o costituire in pegno il suo salario futuro derivante dal presente contratto. E riservata la garanzia dei doveri di mantenimento derivanti dal diritto di famiglia, nella misura in cui il salario è pignorabile.

## **6. Cambiamento definitivo o temporaneo di club**

### **Articolo 30 Norme applicabili in caso di cambiamento definitivo di club**

1. Se il giocatore lascia definitivamente il suo club svizzero per andare a giocare in un altro club svizzero, si applicano le regole previste dall'ASF e dalle sezioni competenti. Qualora il trasferimento abbia luogo al termine della stagione e il giocatore abbia sottoscritto per la nuova stagione un contratto di lavoro con un altro club dell'ASF, il giocatore potrà già sostenere la preparazione precampionato con il nuovo club, a condizione che il vecchio club dia il proprio consenso scritto in tal senso.
2. Se il giocatore lascia definitivamente il suo club svizzero per andare a giocare in un club straniero, le regole previste dalla FIFA o dall'UEFA sono applicabili.

### **Articolo 31 Norme applicabili in caso di messa a disposizione temporanea del giocatore ad un altro club**

1. Se il giocatore passa a titolo di prestito ad un altro club, in linea di principio il presente contratto continua ad essere applicato. Le parti possono tuttavia modificare i termini del contratto, in particolare sospendere il contratto in caso di conclusione di un contratto di lavoro con il club destinatario del prestito o concordare una riduzione di salario.
2. Il club ed il nuovo club si accordano sugli obblighi contrattuali<sup>3</sup> che il giocatore dovrà temporaneamente adempiere nei confronti del nuovo club.

<sup>2</sup> Cfr. art. 323 CO.

<sup>3</sup> Si tratta, in particolare, degli obblighi che risultano dagli articoli 6 a 18 delle presenti CG.



## 7. Formalità ed accordi particolari

### Articolo 32 Lingua di riferimento

Il contratto che si compone del contratto di lavoro e delle CG, negoziato in italiano e debitamente firmato dalle parti, è determinante. Tuttavia, su richiesta ed esclusivamente a titolo d'informazione, il giocatore riceve una traduzione tedesca, francese o inglese del contratto di lavoro e delle CG. Se il giocatore non padroneggia nessuna di queste lingue, le parti ricorrono all'assistenza di un traduttore e dividono tra loro le relative spese.

### Articolo 33 Esigenze regolamentari sportive ed autorizzazioni legali

1. Al momento della firma del presente contratto, il giocatore assicura di soddisfare le condizioni regolamentari sportive della FIFA, dell'UEFA, dell'ASF e della relativa sezione competente, necessarie ad ottenere la qualifica per il suo nuovo club.
2. Se il giocatore non ha la nazionalità svizzera, il club provvede, dopo la firma del presente contratto, a tutto quanto necessario per ottenere i permessi di lavoro e soggiorno presso le autorità competenti. In caso di rifiuto dei permessi necessari, il presente contratto si estingue automaticamente con effetto immediato.<sup>4</sup>

### Articolo 34 Modifica del contratto

Qualsiasi modifica ulteriore del presente contratto e/o dei suoi allegati firmati dalle parti è soggetta imperativamente la forma scritta.

### Articolo 35 Riservatezza

Le parti considerano il contenuto del presente contratto come riservato e mantengono il segreto al riguardo, con riserva degli obblighi di pubblicazione derivanti da norme legali, contrattuali e/o del diritto associativo.

### Articolo 36 Accordi particolari tra le parti

Le convenzioni particolari tra le parti sono regolate nell'art. 9 del contratto di lavoro.

---

<sup>4</sup> Questa disposizione concerne i casi nei quali il rifiuto del permesso di lavoro e di soggiorno impedisce del tutto al giocatore di iniziare a giocare per il suo club. Invece l'ipotesi in cui il giocatore ha ottenuto in un primo tempo i permessi ma in seguito li perde poiché non adempie più le condizioni legali, è contemplata all'art. 3 delle CG



## 8. Deposito del contratto

### Articolo 37

1. Il presente contratto ed i suoi allegati da 1a e 1b sono redatti in due esemplari originali debitamente firmati dalle due parti. Ogni parte conferma di avere ricevuto un esemplare originale del contratto con i rispettivi allegati al momento della firma.
2. Il club deposita una copia del contratto di lavoro, compresi gli allegati 1a e 1b, presso il segretario della SFL (è determinante per i clubs della SFL il momento della rimessa della domanda di qualifica) o presso il controllo giocatori dell'ASF (per club della Prima Lega e della Lega Amatori). Questi hanno l'obbligo di trattare questi documenti in modo confidenziale. In caso di divergenza fra i due esemplari originali, fa fede l'esemplare depositato.
3. Qualsiasi modifica successiva del contratto o dei suoi allegati deve essere ugualmente redatta e sottoscritta in due esemplari originali. Il club deve di nuovo depositare una copia presso la SFL, rispettivamente presso l'ASF.
4. Le parti dichiarano espressamente che non esistono fra di loro altri accordi se non quelli contenuti nel contratto di lavoro e nelle CG.

## 9. Sanzioni disciplinari

### Articolo 38 Riconoscimento del potere disciplinare

Il giocatore riconosce espressamente il potere disciplinare del suo club. Le due parti riconoscono inoltre il potere disciplinare dell'ASF e delle sue sezioni competenti, di Swiss Olympic, dell'UEFA e della FIFA.

### Articolo 39 Pene convenzionali ed altre sanzioni

1. Nel caso in cui il giocatore sia responsabile di inadempimenti gravi o ripetuti degli obblighi risultanti dal presente contratto oppure in caso di sanzioni inflittele da un organo sportivo (ASF e sue sezioni, Swiss Olympic, UEFA, FIFA), il club può pronunciare nei confronti del giocatore le pene convenzionali menzionate nell'art. 7 del contratto di lavoro (secondo gli art.160 e seguenti CO). Tutte le sanzioni pronunciate dal club devono rimanere proporzionali.
2. Il club può rivalersi sul giocatore di multe irrogate nei suoi confronti da parte di un organo sportivo (ASF e sue sezioni, Swiss Olympic, UEFA, FIFA) nei casi in cui il giocatore ne sia responsabile a causa del suo comportamento colposo (negligenza grave o intenzionalità). Qualora ciò si verifichi, il club è autorizzato a detrarre le multe dal salario lordo del giocatore.
3. Se il giocatore non può giocare le partite ufficiali a causa di una sospensione inflitta dall'ASF, da una sezione dell'ASF, da Swiss Olympic, dall'UEFA o dalla FIFA in seguito alla violazione gravemente colposa dei propri obblighi statutari o regolamentari, il club può ridurre il suo salario.





## 10. Controversie

### Articolo 40

1. Su riserva della cifra 2 di questo regolamento, le parti concordano che per casi di conflitto inerenti la conclusione, il rispetto e la fine del presente contratto sono di competenza dei tribunali ordinari.
2. In deroga alla cifra 1 le procedure delle sanzioni disciplinari per rottura di contratto sono di competenza della Commissione di controllo e disciplina dell'ASF.

## 11. Diritto applicabile

### Articolo 41 Rispetto delle regole associative

1. Le parti s'impegnano a rispettare gli statuti, i regolamenti e le direttive dell'ASF e delle relative sezioni competenti, di Swiss Olympic, dell'UEFA e della FIFA come pure quelli del club ed a sottomettersi a questi. I documenti principali sono indicati nell' allegato 1 delle CG.
2. Il giocatore conferma di avere avuto la possibilità, prima di firmare il presente contratto, di prendere visione dei documenti menzionati che sono a sua disposizione al segretariato/ufficio del club. Su richiesta egli ne riceve delle copie. Con la firma del contratto, egli dichiara espressamente di accettare tutti questi documenti facenti parte integrante del contratto nella loro versione aggiornata.
3. Per i termini che non sono espressamente definiti nel contratto di lavoro e/o nelle CG, le definizioni che fanno fede sono quelle utilizzate primariamente negli statuti e nei regolamenti dell'ASF e complementariamente negli statuti e nei regolamenti della FIFA nella loro ultima edizione.

### Articolo 42 Norme legali

Il presente contratto è regolato dal diritto svizzero, in particolare dagli art. 319 e seguenti CO (contratto di lavoro).



## **Allegati:**

- Allegato 1**    **Elenco dei principali statuti, regolamenti e direttive dell'ASF, della SFL, dell'UEFA, della FIFA e di Swiss Olympic**
  
- Allegato 2**    **Scala bernese**
  
- Allegato 3**    **Condizioni generali dell'assicurazione per perdita di guadagno in caso di malattia / infortunio (se applicabile)**
  
- Allegato 4**    **Codice di comportamento**
  
- Allegato 5**    **Codice per la salvaguardia dell'integrità del calcio svizzero**
  
- Allegato 6**    **Dichiarazione sul doping**



# Allegato 1

## ELENCO DEI PRINCIPALI STATUTI, REGOLAMENTI E DIRETTIVE DELL'ASF, DELLA SFL, DELL'UEFA, DELLA FIFA E DI SWISS OLYMPIC

### ASF

- › Statuti
- › Regolamento sullo status dei giocatori non dilettanti
- › Regolamento di gioco
- › Regolamento sulle collaborazioni con intermediari
- › Regolamento disciplinare
- › Regolamento della Coppa svizzera

### SFL<sup>1</sup>

- › Statuti della Swiss Football League
- › Regolamento di competizione della Swiss Football League
- › Regolamento sulla procedura applicabile alle autorità giudicanti della SFL
- › Regolamento sulla qualifica dei giocatori della SFL
- › Regolamento sul conferimento della licenza alle società della SFL
- › Regolamento sulle sanzioni disciplinari della SFL
- › Direttive della SFL concernenti i rapporti con i rappresentanti dei media

### UEFA

- › Statuti dell'UEFA
- › Regolamenti disciplinari dell'UEFA
- › Regolamento concernente l'equipaggiamento

### FIFA

- › Statuti della FIFA et regolamento sull'applicazione degli statuti
- › Regolamento sullo status ed il trasferimento dei giocatori
- › Regolamento sulle collaborazioni con intermediari
- › Regolamento disciplinare

### SWISS OLYMPIC

- › Statuto sul doping

---

<sup>1</sup> Per i clubs che non appartengono alla SFL e i loro giocatori, è la raccolta dei regolamenti della corrispondente sezione (Prima Lega o Lega Amatori) che fa parte del contratto, nella misura in cui esiste la raccolta dei regolamenti.



## Allegato 2

### SCALA BERNESE

In caso d'impedimento al lavoro non imputabile al giocatore (art. 324 CO), egli ha diritto al salario durante un periodo che si determina in funzione degli anni di servizio.

| <b>Anni di servizio</b> | <b>Durata del diritto al salario</b> |
|-------------------------|--------------------------------------|
| a partire da 3 mesi     | 3 settimane                          |
| a partire da un anno    | 1 mese                               |
| a partire da 3 anni     | 2 mesi                               |
| a partire da 5 anni     | 3 mesi                               |
| a partire da 10 anni    | 4 mesi                               |
| a partire da 15 anni    | 5 mesi                               |
| a partire da 20 anni    | 6 mesi                               |



## Allegato 3



## Allegato 4

### CODICE DI COMPORTAMENTO

#### Codice di comportamento per i giocatori non dilettanti di club dell'ASF

Nel suo ruolo di sportivo di alto livello il giocatore è consapevole di essere una figura pubblica e di avere in quanto tale particolari responsabilità. In particolare è consapevole di essere recepito come un esempio sia nella propria sfera privata che nella vita pubblica. Egli farà il modo di presentarsi come un modello positivo in tutti gli ambiti. Il giocatore è il rappresentante più importante del proprio club nei confronti del mondo esterno. Il suo comportamento incide in modo determinante sull'immagine e la reputazione del club di appartenenza e del calcio.

#### **Il giocatore deve attenersi ai principi, citati in via non esaustiva.**

##### *Comportamento alla guida*

Il giocatore rispetta integralmente le leggi e le norme della circolazione stradale. Si astiene rigorosamente dalla guida a velocità eccessiva (corse a velocità sostenuta) e dalla guida in stato di ebbrezza o sotto l'influsso di droghe.

##### *Consumo responsabile di alcolici*

Il giocatore si impegna a consumare alcolici in modo responsabile e solo in quantità moderata, particolarmente in pubblico.

##### *Consumo e smercio di droghe*

Il giocatore si astiene completamente dallo smercio e consumo di droghe (cannabis, cocaina, eroina, Ecstasy, ecc.). Egli è consapevole che alcune di queste sostanze figurano anche nell'elenco delle sostanze dopanti (es. cannabis).

##### *Escluse le molestie e gli abusi sessuali*

Il giocatore rispetta l'integrità di tutte le persone all'interno del suo ambiente personale e in particolare nell'ambiente del proprio club (membri del club, funzionari, tifosi ecc.). Egli condanna qualsiasi forma di molestia e abuso – verbale, non verbale, con contatto fisico.

(I minori fino al compimento del 16o anno di età rientrano per legge nella fascia di età protetta. Gli atti sessuali con minori della fascia di età protetta sono perseguiti penalmente se tra le persone coinvolte vi è una differenza di età oltre tre anni.)

##### *Atteggiamento rispettoso nei confronti di tutti*

Il giocatore tiene un comportamento rispettoso nei confronti del proprio prossimo. Egli non commette alcuna aggressione per motivi di nazionalità, razza, colore della pelle, età, sesso, orientamento sessuale, classe sociale, credo religioso e politico e non esercita violenza contro nessuno, né sul piano fisico né su quello psicologico.

##### *Escluse le scommesse nel calcio svizzero*

Il giocatore si astiene da qualsiasi partecipazione diretta o indiretta a scommesse, lotterie, giochi d'azzardo e manifestazioni simili o attività collegate al gioco del calcio svizzero. Egli non accetta alcun tipo di prestazioni o promesse di prestazioni da parte di terzi che abbiano lo scopo di falsificare il risultato delle partite.



### *Rinuncia al doping*

Il giocatore si impegna a fornire le proprie prestazioni senza ricorrere a sostanze e metodi proibiti. Egli è consapevole del fatto che con l'assunzione di sostanze proibite o l'impiego di metodi proibiti reca un danno a se stesso, ma anche al proprio club e al calcio in sé come disciplina sportiva. Egli è informato del fatto che qualsiasi trasgressione comporta sanzioni irrevocabili.

### *Fairplay*

Nonostante l'impegno agonistico il giocatore mantiene sempre un comportamento corretto. Egli è consapevole del fatto che imbrogli, omertà e in particolare offese, violenze e lesioni fisiche non fanno parte del repertorio dei comportamenti di uno sportivo responsabile.

### *Influenzare gli spettatori ed essere influenzati dagli spettatori*

Il giocatore sa che il fascino del calcio deriva principalmente dalle emozioni che sa suscitare. Egli è consapevole anche del fatto che il suo comportamento influisce in modo determinante sull'umore e sul comportamento degli spettatori. Pertanto egli si comporta in modo da amplificare le emozioni positive. Si astiene dall'incoraggiare provocazioni, aggressioni, atteggiamenti violenti e violenze, ed è pronto a non reagire a provocazioni da parte del pubblico (e abbastanza forte da non farlo) provocandolo a sua volta.

### *Sicurezza*

Il giocatore si comporta in modo da non dare adito ad alcuna situazione che possa compromettere la sicurezza all'interno dello stadio e al suo esterno. In particolare non fa uso di materiali pirotecnici, nemmeno in un clima sfrenato di gioia per una vittoria, o di altri utensili che possano mettere a repentaglio l'incolumità di terzi.

In situazioni ed eventi che non possono essere citati espressamente in questa sede, il giocatore si comporta secondo lo spirito espresso in questi principi.



## Allegato 5

### CODICE PER LA SALVAGUARDIA DELL'INTEGRITÀ DEL CALCIO SVIZZERO

Il giocatore conosce e rispetta le seguenti regole base a salvaguardia dell'integrità del calcio svizzero: <sup>1</sup>

1. Serietà: conoscere le regole
2. Ragionevolezza: non scommettere mai su una partita di calcio
3. Prudenza: non rivelare mai informazioni riservate
4. Onestà: non truccare mai una partita di calcio
5. Sincerità: segnalare immediatamente qualsiasi induzione alla manipolazione di partite

#### 1. Serietà: conoscere le regole

Informatevi regolarmente sulle regole in vigore a salvaguardia dell'integrità del calcio svizzero e in generale dello sport svizzero. Se violate le regole riassunte nel presente codice rischiate delle drastiche sanzioni disciplinari come ad esempio una sospensione pluriennale o addirittura la sospensione a vita. Ciò può distruggere la vostra carriera. In determinati casi potete essere addirittura perseguiti penalmente.

Un'importante norma relativa all'integrità delle partite e competizioni è riportata all'articolo 13bis del Regolamento disciplinare dell'Associazione Svizzera di Football (ASF). Questa disposizione vieta qualsiasi comportamento che possa danneggiare o che danneggi l'integrità di partite e competizioni organizzate dall'ASF, dalle sezioni o dalle associazioni regionali (cfr. [www.football.ch](http://www.football.ch); ASF; Documenti ufficiali; Regolamento disciplinare). Inoltre questa disposizione obbliga tutte le persone che partecipano al calcio svizzero a cooperare in qualsiasi momento e nel miglior modo possibile con l'ASF, le sezioni e le associazioni regionali nei loro sforzi per impedire ed eventualmente scoprire e sanzionare comportamenti di questo tipo.

#### 2. Ragionevolezza: non scommettere mai su una partita di calcio

Non scommettete mai direttamente o indirettamente (tramite parenti, amici, ecc.) su partite di calcio, indipendentemente dal fatto che voi o la vostra squadra vi partecipiate o meno.

Non incoraggiate mai terze persone a scommettere su partite di calcio a cui voi o la vostra squadra partecipate. Inoltre non sostenete mai terze persone in scommesse di questo tipo.

Non assicurate mai il verificarsi di un determinato evento che potrebbe essere oggetto di scommesse.

---

<sup>1</sup> Il presente codice è stato creato a sostegno del Global Programme to Stop Match-fixing in Sport da SportAccord, l'organizzazione mantello di tutte le federazioni sportive internazionali: [www.integrity.sportaccord.com](http://www.integrity.sportaccord.com). Il codice si basa sull'EU Athletes Code of Conduct on Sports Betting for Players. Esso è stato adattato dall'ASF e dalla SFL alle condizioni del calcio svizzero.





### **3. Prudenza: non rivelare mai informazioni riservate**

Come sportivi avete accesso a informazioni riservate che non sono disponibili al grande pubblico. Potete essere ad esempio a conoscenza del fatto che un giocatore chiave della vostra squadra è infortunato o che l'allenatore tiene a riposo alcuni giocatori. Informazioni privilegiate di questo tipo potrebbero essere utilizzate da terzi per procurarsi un vantaggio sleale nelle scommesse e ottenere un guadagno economico. Non discutete quindi mai con persone al di fuori del vostro club di argomenti riservati che potrebbero essere usati per delle scommesse sportive.

### **4. Onestà: non truccare mai una partita di calcio**

Comportatevi in modo leale e sincero e non truccate mai una partita o una parte di essa. Truffatori senza scrupoli potrebbero cercare di instaurare un rapporto con voi basato su favori o minacce e sfruttare poi per eventuali manipolazioni delle partite. I contatti possono iniziare con offerte di regali, soldi e sostegno. Rifiutate subito qualsiasi offerta di questo tipo.

Fornite sempre la miglior prestazione possibile. Non cercate mai per qualunque motivo di influenzare negativamente il corso naturale di una partita o di parti di essa. La manipolazione di partite o di parti di esse è contraria alle regole e all'etica dello sport.

Evitate comportamenti di dipendenza o debiti poiché per le persone senza scrupoli possono diventare un motivo decisivo per prendervi di mira come vittime per la manipolazione di partite. Fatevi aiutare prima che le cose vadano fuori controllo.

### **5. Sincerità: segnalare immediatamente qualsiasi induzione alla manipolazione di partite**

Se venite a conoscenza di qualcosa di sospetto o se qualcuno vi induce a manipolare una partita o una parte di essa, informate subito (eventualmente consultando una persona di fiducia) l'Associazione Svizzera di Football ([integrity@football.ch](mailto:integrity@football.ch) oppure +41 31 950 81 11) ed eventualmente il vostro club. Lo stesso vale se qualcuno vi offre del denaro o vantaggi materiali in cambio di informazioni riservate. Segnalate qualsiasi minaccia e qualunque sospetto di comportamenti corrotti.



## Allegato 6

### DICHIARAZIONE SUL DOPING

#### 1. *Preambolo*

Conformemente allo Statuto sul doping di Swiss Olympic e alle sue disposizioni esecutive approvate da Antidoping Svizzera, [A6] è vietato qualsiasi utilizzo (intenzionale o meno) di sostanze proibite o qualsiasi applicazione (intenzionale o meno) di metodi vietati previsti nella Lista del doping di Antidoping Svizzera aggiornata annualmente che si basa su quella dell'Agenzia mondiale antidoping (WADA).

Il club rispetta questa regolamentazione e s'impegna, senza riserve, ad evitare qualsiasi conseguenza dannosa alla salute dei propri calciatori che potrebbe sopraggiungere conseguentemente all'utilizzo di sostanze o di metodi proibiti. Inoltre, il club e il giocatore devono essere protetti dalle conseguenze di diritto civile o giudiziarie legate a un eventuale utilizzo (intenzionale o meno) di sostanze o metodi proibiti. A tale scopo il club e il giocatore hanno convenuto di firmare la presente dichiarazione.

#### 2. *Dichiarazione di accordo*

Con la presente il giocatore sottoscritto si dichiara disposto a sottoporsi a controlli antidoping e a consegnare a questo scopo in qualsiasi momento dei campioni d'urina o di sangue alla prima richiesta, sia prima, che durante o dopo la partita (partite di campionato e di coppa dell'ASF e di sue sezioni, partite di UEFA Europa League o UEFA Champions League, partite d'allenamento, ecc.) come pure al di fuori di qualsiasi competizione.

I giocatori integrati in un cosiddetto gruppo di controllo sono consapevoli di dover adempiere obblighi specifici relativi all'obbligo di notifica, all'esenzione a fini terapeutici e al ritiro. Questi obblighi si basano sulle disposizioni esecutive relative allo statuto che possono essere consultate o scaricate in qualsiasi momento dal sito [www.antidoping.ch](http://www.antidoping.ch).

#### 3. *Controllo anti-doping / analisi*

Le intromissioni nell'ambito dei diritti della persona e nella sfera privata del giocatore causati dai controlli saranno limitate allo stretto necessario. Al momento del prelevamento dei campioni d'urina o di sangue sarà presente solamente il personale addetto al controllo antidoping. Tutti i controlli saranno oggetto di un verbale che dovrà essere firmato dall'ispettore responsabile del controllo e dal giocatore.

I campioni d'urina o di sangue saranno resi anonimi e inviati a un laboratorio accreditato dalla WADA per rilevare l'eventuale presenza di sostanze proibite e/o l'uso di metodi vietati. L'archiviazione interna dei campioni anonimi sarà garantita e inoltre accettata dal giocatore mediante la firma che dovrà apporre in fondo al verbale. Antidoping Svizzera è informato dal laboratorio del risultato dell'analisi. Nel caso in cui l'analisi del campione A risulti positiva, vengono cioè rilevate sostanze proibite o dimostrato l'uso di metodi vietati, Antidoping Svizzera disporrà l'eventuale analisi del campione B. Se il campione B conferma il risultato positivo del campione A o il giocatore rinuncia all'analisi del campione B, il controllo antidoping è considerato come positivo.



#### *4. Sanzioni*

Il risultato positivo sarà comunicato da Antidoping Svizzera al giocatore e al responsabile antidoping dell'ASF. L'ASF potrà informare il presidente e il medico del club del giocatore.

Una eventuale sanzione a carico del giocatore viene comminata sulla base dello statuto e delle relative disposizioni esecutive. Le sanzioni inflitte dalla Camera disciplinare per i casi di doping di Swiss Olympic possono essere impugnate dal giocatore, da Antidoping Svizzera, dall'associazione nazionale e internazionale nonché dalla WADA presso il Tribunal Arbitral du Sport a Losanna.

Sono fatte salve eventuali sanzioni aggiuntive da parte dell'ASF.

Qualsiasi sanzione a carico del giocatore viene comminata con esclusione della giurisdizione statale.

#### *5. Obbligo di discrezione*

Il presidente come pure il medico del club del giocatore s'impegnano a non comunicare i risultati dei controlli antidoping a terzi. Tale obbligo di discrezione vale in maniera illimitata anche successivamente alla fine del rapporto di lavoro.

I campioni d'urina o di sangue e i documenti delle analisi non possono essere utilizzati per scopi diversi dalla lotta al doping senza il consenso scritto del giocatore. I risultati sono archiviati presso il medico del club nel dossier medico del giocatore e sono soggetti alle norme in materia di conservazione di documenti.

#### *6. Violazione del contratto*

Il rifiuto da parte del giocatore di sottoporsi nonostante la convocazione a un prelievo d'urina o di sangue per un controllo antidoping costituisce una violazione delle disposizioni antidoping e viene sanzionato conformemente al precedente punto 4.